

**Quadro di raffronto tra le azioni e gli investimenti previsti dalla scheda dell'intervento SRH04 del  
CSR Marche 2023-2027  
articolo n. 21  
Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione del Reg. (UE) n. 2022/2472 della  
Commissione del 14 dicembre 2022 (GUCE L 327/56 del 21/12/2022)**

<b>Reg. (UE) n. 2022/2472, articolo n. 21 - Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione</b>	<b>Scheda dell'intervento SRH04 del CSR Marche 2023-2027 e DGR n. 228 del 26/02/2024</b>
<p>Comma 1 - Gli aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento.</p>	<p>Verifica positiva, con particolare riferimento, nel caso del Capo I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 1, paragrafo 5, lettera a);</li> <li>- Art. 6, paragrafo 2.</li> </ul>
<p>Comma 2 - Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), ad attività dimostrative, ad azioni di informazione e alla promozione dell'innovazione.</p> <p>Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nonché le visite di aziende agricole.</p> <p>Gli Stati membri garantiscono che le azioni sostenute a norma del presente articolo siano coerenti con la descrizione dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems — AKIS) contenuta nel piano strategico della PAC.</p> <p>Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i costi di investimento attinenti.</p>	<p>Verifica positiva.</p> <p>Gli aiuti sono destinati ad azioni di informazione e precisamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. convegni,</li> <li>2. seminari,</li> <li>3. incontri,</li> <li>4. realizzazione di sessioni pratiche per illustrare una tecnologia, l'uso di macchinari o una tecnica di produzione specifica<sup>1</sup>,</li> <li>5. produzione di materiale cartaceo, elettronico<sup>2</sup> o riprese video o audio, apposite sezioni del sito istituzionale, nonché tutte le applicazioni online che permettano un elevato livello di interazione tra sito web e utenti come i blog, i forum, le chat, le piattaforme di condivisione di media, i social network (WEB 2.0).</li> <li>6. visite guidate in azienda.</li> <li>7. partecipazioni a fiere ed eventi.</li> </ol>
<p>Comma 3 - Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:</p> <p>a) spese per l'organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attività dimostrative o azioni di informazione;</p> <p>b) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti;</p>	<p>Verifica positiva.</p> <p>Gli aiuti delle azioni informative, da 1 a 5 del precedente paragrafo, saranno finanziati a UCS; mentre le visite guidate in azienda e la partecipazione a fiere ed eventi, investimenti n. 6 e n. 7, a costi reali con i seguenti costi ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costi di progettazione, coordinamento e realizzazione dell'intervento.</li> </ul>

<sup>1</sup> Le azioni possono essere svolte anche fuori dei confini regionali

<sup>2</sup> Per materiale elettronico si intende tutto il materiale multimediale su supporto informatico come CD, DVD, USB.

<p>c) costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dei partecipanti;</p> <p>d) nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione;</li> <li>ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;</li> <li>iii) costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);</li> <li>iv) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.</li> </ul>	
<p>Comma 4 - I costi di cui al paragrafo 3, lettera d), sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo.</p> <p>Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.</p>	Non pertinente.
<p>Comma 5 - Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.</p> <p>Gli aiuti per i costi di prestazione di servizi di sostituzione di cui al paragrafo 3, lettera c), possono essere versati direttamente al prestatore dei servizi di sostituzione.</p>	Verifica positiva.
<p>Comma 6 - Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.</p> <p>Le attività di cui al paragrafo 2 possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre</p>	<p>Verifica positiva.</p> <p>Gli organismi devono disporre delle capacità adeguate per esercitare le funzioni di informazione e tale requisito si verifica se le attività di informazione vengono realizzate da personale in possesso del titolo di studio adeguato all'attività di informazione e con</p>

<p>organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.</p>	<p>esperienza lavorativa negli ambiti oggetto dell'informazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso il titolo di studi sia la laurea almeno 1 anno di esperienza lavorativa;</li> <li>- nel caso il titolo di studi sia un diploma almeno tre anni di esperienza lavorativa.</li> </ul> <p>Sono beneficiari dell'intervento di informazione le seguenti categorie di soggetti pubblici e privati attivi nell'ambito dell'AKIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzazioni professionali agricole,</li> <li>- centrali cooperative,</li> <li>- società nel cui oggetto sociale sia evidente l'attività di informazione,</li> <li>- enti pubblici che tra le proprie attività prevedano le attività di informazione.</li> </ul> <p>I soggetti di cui sopra possono beneficiare dell'aiuto presentando la richiesta in forma singola o associata.</p>
<p>Comma 7 - Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora le attività di cui al paragrafo 2 siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate di cui al paragrafo 2.</p>	<p>Verifica positiva. Tra gli impegni dei beneficiari: garantire il libero accesso a tutti i potenziali destinatari.</p>
<p>Comma 8 - L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili. Nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera d), l'importo massimo dell'aiuto è limitato a 100.000 EUR nell'arco di tre esercizi fiscali.</p>	<p>Verifica positiva. Intensità di aiuto prevista 70%.</p>